



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 ottobre 2015
(OR. en)

12558/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0173 (NLE)**

N 7
COASI 137
COEST 296
CONOP 117
COTRA 15
ATO 50

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia

DECISIONE (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo sul proseguimento delle attività
del Centro internazionale di scienza e tecnologia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, e l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 180 e l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 ottobre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante ad avviare negoziati relativi a un accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), costituenti un'unica Parte, la Georgia, il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America ("accordo").
- (2) Tali negoziati si sono conclusi con successo e l'accordo è stato siglato il 22 giugno 2015.
- (3) La conclusione dell'accordo è soggetta a una procedura distinta per le materie di competenza di Euratom.
- (4) L'accordo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia è autorizzata, con riserva della conclusione di detto accordo.^{1*}

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
^{*} Delegazioni: per il testo dell'accordo cfr. documento 12681/15.